GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO I	DAL PROCESSO	VERBALE DELLA	SEDUTA DEL	1 6 GEN.	2001
	=====	=======================================	:======::	===	
ADDI 1 6 GE	'N 2001				
212 - ROMA, S	I E' RIUNITA L	SEDE DELLA REGIO A GIUNTA REGIONAL	ONE LAZIO, IN T E, COSI' COSTI	VIA CRISTOFORO TUITA:	COLOMBO,
STORACE SIMEONI ARACRI AUGELLO CIARAMELLETTI DIONISI FORMISANO	Giorgio V Francesco Andrea	Presidente Tice Presidente Assessore ""	GARGANO IANNARILĹI ROBILOTTA SAPONARO SARACENI VERZASCHI	Donato Francesco Vincenzo Mari	Assessore " " a "
ASSI:	STE IL SEGRETAR	RIO Dott. Saverio	Guccione.		
- ASSENTI:	SARACENI				
-	DELIB	ERAZIONE N°	46		
_	111				

Proposta di legge regionale concernente:

Modificazioni alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, concernente: "Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico e successive modificazioni".



OGGETTO: Proposta ee concernenter MODIFICAZIONI ALLA REGIONALE 19 APRILE 1985. 50. CONCERNENTE "DISCIPLINA PROFESSIONE DI GUIDA. ACCOMPAGNATORE ED INTERPRETE TURISTICO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

LA GIUNTA REGIONALE

dell'Assessore alle Politiche per la Premissione della Cultura, dello SU PROPOSTA

Spettacolo, del Turismo e dello Sport;

il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 "Trasferimento alle Regioni a statuto **VISTO**

ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed

industria alberghiera e del relativo personale";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

la legge 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per **VISTA**

il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica";

la legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 "Disciplina della professione di guida, VISTA

accompagnatore ed interprete turistico e successive modificazioni";

opportuno procedere alla modifica dell'art. 5 della L.R. n. 50/1985 al fine di RITENUTO


integrare le categorie degli esenti dagli obolighi fissati dai commi 1 e 2 del

medesimo articolo:

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di modifica di legge composta da 1 articolo, con la relazione illustrativa. facenti parte integrante della presente deliberazione - intitolata: "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 1985, N. 50" concernente: "Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico e successive modificazioni":
- 2) di presentare la proposta stessa al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 52 del regolamento consiliare.



RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "Modificazioni alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, concernente "Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico e successive modificazioni".

La legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 disciplina la professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico e pone all'art. 5 le condizioni per l'esercizio di tale attività - attestato di abilitazione professionale e rilascio della licenza- prevedendo, al contempo, alcune deroghe.

Lo stesso articolo, infatti, prevede che: "Non è soggeto agli obblighi di cui ai precedenti commi ..." una serie di soggetti determinati che hanno in comune la caratteristica di non

svolgere tale attività per professione.

La proposta di modifica - o meglio di integrazione - dell'art. 5 consiste nell'inserimento, tra le categorie non soggette agli obblighi di legge (ex commi 1 e 2 art. cit.), dei ministri di culto e gli appartenenti agli ordini religiosi in occasione di pellegrinaggi e di altre attività religiose e/o di culto".

L'opportunità di tale modifica è emersa, in particolare, durante l'anno giubilare ed è motivata dalla necessità di colmare una lacuna normativa vigente che, pur prevedendo delle eccezioni, non ha ricompreso in esse una categoria di seggetti, quali i ministri del culto e gli appartenenti agli ordini religiosi, che non svolgono tale attività per professione ma la esplicano esclusivamente con finalità religiose e di culto.

Josephuth

ALLEG. alla DELIB. N. 46
DEL 16 GEN. 2001

ART. 1

(Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 e successive modificazioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della L.R. 50/1985 e successive modificazioni, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"d) i ministri di culto e gli appartenenti agli ordini religiosi in occasione di pellegrinaggi e di altre attività religiose e/o di culto".

A

IL PASSIDENTE ESTA PROPRIETA